



MODU022-E1R6

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

L'accettazione delle nostre offerte e l'invio dei campioni ai nostri laboratori implica l'adesione alle Condizioni Generali di Fornitura della OMEGA TEST SRL.

1. SOGGETTI

Agli effetti del contratto si intendono:

-"OMEGA TEST SRL": Società a Responsabilità Limitata con sede legale in Via del Santo, 108, 35010 Limena (PD) Codice fiscale e P. IVA 05246250285

-"Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del presente contratto, che richiede a OMEGA TEST SRL la prestazione di alcuni servizi, come meglio riportato nell'oggetto dell'offerta.

2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano al rapporto in essere tra OMEGA TEST SRL e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta. I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazione di offerte OMEGA TEST SRL. In ogni caso l'invio dei campioni susseguentemente ad offerta OMEGA TEST SRL, anche prima che la stessa venga sottoscritta per accettazione, è da intendersi come accettazione della stessa offerta e delle presenti condizioni generali di fornitura.

Sono da ritenersi contratti anche gli ordini di esecuzione di servizi, accettati da OMEGA TEST SRL, che pervengono direttamente dal Cliente o che dal medesimo siano sottoscritti. Con la conclusione del contratto si intendono accettate le Condizioni Generali di Fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVO E DURATA

Il contratto in essere tra OMEGA TEST SRL e il Cliente si intende come contratto di appalto avente ad oggetto la/e prestazione/i di servizi da parte di OMEGA TEST SRL nell'ambito delle proprie attività, il tutto come meglio descritto e/o convenuto nei relativi ordini.

Il corrispettivo previsto per le singole prestazioni è quello espressamente indicato nell'offerta accettata dal cliente o comunque quello risultante nelle convenzioni appositamente sottoscritte tra le parti.

Il rapporto contrattuale instauratosi tra OMEGA TEST SRL ed il cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le parti stesse in forma scritta, si intende valido fino al 31/12 dell'anno di stipula e si rinnova tacitamente per gli anni successivi, salvo diversa comunicazione di una delle due parti. Nell'arco di tale periodo, OMEGA TEST SRL si impegna a mantenere invariate le tariffe/corrispettivi pattuiti per analoghe prestazioni da eseguirsi periodicamente, nei tempi pattuiti, nel corso della durata contrattuale, salvo diversa comunicazione scritta di disdetta da parte del cliente o di OMEGA TEST SRL.

In ipotesi di recesso anticipato, il cliente sarà tenuto ad una penale pari al 50% del corrispettivo che avrebbe maturato OMEGA TEST SRL sulle eventuali prestazioni in corso. Rimane fermo quanto espressamente previsto dal successivo art. 13 di cui alle presenti condizioni generali in favore di OMEGA TEST SRL, anche in ipotesi di mancato rispetto da parte del cliente delle scadenze di pagamento pattuite.

4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività costituenti la/e prestazione/i di servizio/i oggetto del contratto saranno svolte, a seconda della natura delle stesse, direttamente da OMEGA TEST SRL.

5. LABORATORI DI ANALISI

Per l'esecuzione dei servizi di analisi OMEGA TEST SRL si avvale dei propri laboratori di analisi siti in Via del Santo 108, 35010 Limena (PD). Qualora il laboratorio si avvalga di subappalto per l'esecuzione delle prove, il cliente verrà informato preventivamente.

6. ESECUZIONE DI ANALISI

Consegna dei campioni: ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato. Si declina ogni responsabilità per modalità di campionamento, trasporto e consegna del campione fino all'arrivo in laboratorio (per campionamento effettuato dal Cliente). Su richiesta del Cliente OMEGA TEST SRL è disponibile a fornire informazioni sulle modalità di prelievo e conservazione dei campioni prelevati da parte del Cliente stesso. Il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente, o presso altro luogo dallo stesso indicato, a cura di personale OMEGA TEST SRL, o da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato addebito al prezzo previsto dal listino OMEGA TEST SRL che si intende espresso franco laboratorio. Nel caso di ritiro come sopra, OMEGA TEST SRL garantisce che il trasporto al laboratorio avvenga in condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.

Il Cliente ha l'obbligo di informare OMEGA TEST SRL sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi, identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l'obbligo di segnalare e efficacemente la corretta modalità di gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione).

Data inizio analisi: in linea generale e ove non sia espressamente stabilito e/o normato diversamente, l'analisi avrà inizio entro il giorno lavorativo successivo all'arrivo del campione in laboratorio. Qualora il cliente desideri assistere all'esecuzione delle prove, deve comunicarlo preventivamente al laboratorio, con il quale verrà concordata una data di esecuzione, in modo da poter consentire la riservatezza nei confronti degli altri clienti.

Conservazione del campione e del controcampione (o campione di riserva): dal momento del ricevimento del materiale da esaminare, il Laboratorio di OMEGA TEST SRL ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a mantenere le condizioni chimico-fisiche. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, OMEGA TEST SRL acquista la proprietà del campione consegnato; il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l'analisi.

Il residuo del campione analizzato viene conservato, per un periodo di 30 giorni dalla data di ricezione, salvo diversi accordi presi col cliente e pervenuti, necessariamente in forma scritta. D'eccezione al termine indicato, OMEGA TEST SRL ha la facoltà di distruggere il controcampione ovvero di conferirlo a terzi per l'idoneo smaltimento.

Rapporti di prova: il Laboratorio di OMEGA TEST SRL è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in un unico esemplare dal laboratorio OMEGA TEST SRL. Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, costituisce oggetto di separato addebito. I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull'accreditamento dei laboratori. Il formato del rapporto di prova è predefinito dal laboratorio di OMEGA TEST SRL. L'emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull'accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il Cliente. Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono fatti pervenire al Cliente attraverso posta elettronica. Su esplicita richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell'accettazione del campione da parte del laboratorio, in forma scritta, i rapporti di prova possono essere spediti con mezzo diverso da quello telematico; tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito. E' vietata la duplicazione, anche parziale, dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di OMEGA TEST SRL. OMEGA TEST SRL conserva copia elettronica dei RdP e delle registrazioni tecniche delle attività di prova per almeno 10 anni.

Identificazione dei metodi di prova: su richiesta del Cliente il Laboratorio di OMEGA TEST SRL fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che siano stati utilizzati. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione.

Altre prestazioni connesse ai rapporti di prova: ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all'emissione del rapporto di prova (opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato, ecc.) costituisce prestazione accessoria e può formare oggetto di separato addebito. Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.

7. RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA

OMEGA TEST SRL, nello svolgimento delle proprie attività e servizi applica e ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del DLgs 81/2008 e s.m.i., anche nel caso in cui il lavoratore di OMEGA TEST SRL svolga la sua attività presso i Clienti, limitatamente ai rischi connessi all'uso di attrezzature, impianti, disposizioni di sicurezza, e quant'altro sia a qualsiasi titolo nella disponibilità giuridica (proprietà, comodato, locazione, ecc) del personale di OMEGA TEST SRL.

8. TUTELA DELLA PRIVACY (GDPR n.679/2016)

In osservanza al Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati Personali n. 679/2016, OMEGA TEST SRL informa che presso il proprio archivio verranno raccolti i dati che riguardano il Cliente, che verranno utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività inerente al presente contratto. In relazione al trattamento dei dati il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del GDPR 679/2016. Tali dati sono trattati con strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con l'impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. L'informativa sul trattamento dei dati (MODU-049) è consultabile sul sito www.omega-test.it, presso bacheca aziendale e viene inviata su richiesta da parte del cliente.

9. RISERVATEZZA ED INFORMAZIONI VARIE

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto di ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell'altra parte. In particolare ciascuna parte prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto di ufficio ed impedirà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

10. RECLAMI

OMEGA TEST SRL non accetta reclami in forma scritta trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento del rapporto di prova. Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.

11. RESPONSABILITÀ

11.1 Definizioni Società: indica la società OMEGA TEST SRL. Cliente: indica il soggetto giuridico che ricorre alla prestazione di servizi.

11.2 Nelle ipotesi in cui la Società effettui le proprie prestazioni in forza di prelievi effettuati dal Cliente, e pertanto su campioni dal medesimo forniti, sarà onere ed obbligo di quest'ultimo valutare attentamente le risultanze del/dei rapporto/i dalla società fornito/i, verificandone la compatibilità con i risultati espressi da altri rapporti aventi ad oggetto lo stesso campione prelevato, anche se forniti da altre società e/o imprese che prestano la medesima tipologia di servizi della Società, e comunque con ciò che emerge dalla comune esperienza e, in primis, da quella specifica connessa al tipo di attività svolta dal Cliente.

11.3 Di conseguenza, qualora dovessero essere rilevate dal Cliente delle divergenze tra le risultanze del rapporto fornito dalla Società e quelle di cui ad altri rapporti in suo possesso o quelle comunque riconducibili alla esperienza specifica dello stesso o a quella comune, quest'ultimo sarà tenuto (obbligo giuridico) a darne immediata notizia alla Società, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dal ricevimento del rapporto, così da porre quest'ultima nella condizione di espere prontamente una nuova analisi sul campione (controprova). In tale ipotesi, qualora dovessero emergere diversità tra le risultanze della prima analisi e quelle proprie della seconda, la Società porrà a carico del Cliente l'importo connesso alla effettuazione di una sola analisi e non di entrambe.

11.4 Nell'ipotesi in cui il Cliente si sottragga all'obbligo di comparazione di cui in precedenza, o comunque non rispetti il termine in precedenza indicato (dieci giorni), la Società non potrà essere ritenuta responsabile, e non sarà pertanto responsabile, per qualsiasi danno, diretto, indiretto e/o consequenziale, anche sotto il profilo del lucro cessante, che il Cliente possa subire così come per qualsivoglia costo che lo stesso sia chiamato ad affrontare, e ciò anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1229 cod. civ., sotto il profilo della colpa grave (e quindi anche in presenza di colpa grave), stante la mancata ottemperanza da parte del Cliente ad un preciso obbligo giuridico assunto dal medesimo con la sottoscrizione del presente contratto.

11.5 E' altresì pacifico che la Società non potrà essere ritenuta responsabile per risultanze inesatte comunque riconducibili ad errati campionamenti effettuati dal Cliente o ad erronee informazioni dal medesimo fornite.

11.6 In ogni caso, ribadito quanto sub 11.3), la responsabilità della Società per danni, diretti o indiretti, anche sotto il profilo del lucro cessante, patiti dal Cliente così come per spese, di qualsivoglia tipo e natura, dal medesimo affrontate, viene sino da adesso limitata (clausola penale) in un importo pari a venti volte il prezzo del servizio reso (a titolo esemplificativo: se il costo del servizio reso è pari a € 10,00, l'importo massimo a titolo risarcitorio sarà pari a € 200,00), importo che con tale metodo calcolato e prefissato viene da entrambe le parti - Società e Cliente - sin da adesso ritenuto non irrilevante e assolutamente satisfattivo, e proporzionato rispetto alla presumibile entità dell'evento "danno futuro" tenuta in considerazione la tipologia di attività esercitata dal Cliente.

11.7 Il Cliente si obbliga a manlevare ed a tenere indenne la Società, i suoi collaboratori, a qualsivoglia titolo, nonché i suoi dipendenti, relativamente a reclami che siano contro il Cliente o direttamente contro la Società mossi da terzi per danni e/o spese di qualsivoglia tipo e natura comunque connessi all'esecuzione o alla omessa esecuzione di uno o più servizi affidati dal Cliente alla Società. Si precisa a tale proposito che qualsiasi reclamo sia mosso al Cliente, sempre che attenga all'attività svolta o che avrebbe dovuto svolgere la Società, il predetto sarà tenuto, in tale senso sin da adesso obbligandosi, a portarlo alla conoscenza della Società entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento del reclamo. In ogni caso, anche in deroga a quanto sin qui previsto, la Società non potrà essere ritenuta responsabile in relazione a detti reclami per danni, perdite e/o spese, qualora detti reclami non siano fatti valere nel termine di mesi 6 (sei) dalla prestazione del servizio cui si riconnette il reclamo medesimo o dalla data entro la quale il servizio, effettivamente omesso o parzialmente omesso, avrebbe dovuto essere reso.

12. PAGAMENTI

Quando non sia diversamente convenuto, con apposito atto separato, le prestazioni di OMEGA TEST SRL devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o della ricevuta fiscale. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.L. 231/2002.

Il pagamento deve eseguirsi presso la sede di OMEGA TEST SRL. Nel caso sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

13. CLAUSOLA PENALE

In caso di inosservanza delle clausole contrattuali la società OMEGA TEST SRL s.r.l. potrà diffidare per iscritto l'altra parte contraente ad adempiere ai propri obblighi entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della notifica. Qualora la parte inadempiente non provveda, entro il termine assegnato, il contratto si intenderà risolto di diritto e la parte inadempiente sarà tenuta a versare a favore della OMEGA TEST SRL s.r.l. un ulteriore importo pari al 15% dell'ammontare contrattuale a titolo di clausola penale.

14. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.c. il sottoscritto dichiara di aver letto, preso coscienza ed approvato specificatamente le seguenti clausole: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Inoltre, dichiara, sotto la sua personale responsabilità, qualora il contratto sia stipulato a nome di persona giuridica, di essere il legale responsabile.

Per accettazione della presente offerta si prega di restituire una copia debitamente data, timbrata e sottoscritta in originale su gli appositi spazi di seguito riportati.

Il responsabile vendite (VEN)

Luogo e data, _____

Cliente, timbro e firma leggibile _____